

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3621

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(MARONI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002

Presentato il 4 febbraio 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — 1. *Motivazioni dell'Accordo.* La Siria costituisce uno dei principali *partner* commerciali dell'Italia nell'area mediorientale, con un interscambio che nei primi dieci mesi del 2001 ha raggiunto poco meno di 1.500 milioni di euro. L'Italia rappresenta il secondo *part-*

ner commerciale per la Siria, dopo la Germania.

Attualmente sono presenti in Siria 4 grandi imprese italiane.

L'economia siriana, pur caratterizzata da problemi strutturali, ha fatto registrare segnali positivi sulla via di una maggiore

liberalizzazione del mercato interno. In ragione dell'assenza di un sistema bancario vero e proprio e della asserita volontà dell'*establishment* siriano di avviare una liberalizzazione del sistema economico, è stata approvata una legge che consente l'apertura in Siria di banche a capitale misto od anche integralmente privato. Questa legge fa il paio con la nuova normativa, di uguale importanza, che riforma le competenze della Banca centrale europea, attribuendo ad essa quei normali compiti di controllo sul sistema creditizio, propri delle Banche centrali di Paesi ad economia di mercato. Precedentemente, nel dicembre 2000, è stato annunciato un piano per la creazione di un mercato azionario, cui ha fatto seguito l'approvazione di una legge che pone le basi per l'istituzione di una Borsa valori.

Il Paese presenta, pertanto, un quadro generale più favorevole che in passato agli investimenti esteri, in termini di garanzie democratiche, di stabilità politica e di sostegno internazionale, che ha permesso ad alcune tra le più importanti imprese italiane di stabilire la propria rappresentanza nella capitale.

L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti con la Siria completa questo nuovo quadro di riferimento organico, creando per gli imprenditori di entrambi i Paesi le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze e gli investimenti.

Obiettivo dell'Accordo è anche quello di assicurare alle nostre imprese ed ai nostri operatori l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale, agli investimenti nazionali e/o esteri, nonché di garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali, sia criteri imparziali di risoluzione di eventuali contenziosi.

2. *Esame degli articoli.*

Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione dei termini impiegati, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento « giusto ed equo », ad incoraggiare e pro-

teggere gli investimenti reciproci (articolo 2), contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3) e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi.

È prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).

Le eventuali nazionalizzazioni e/o espropriazioni non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale ed il relativo risarcimento corrisponderà al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima dell'annuncio della decisione di nazionalizzazione o di esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi computati sulla base degli *standard* EURIBOR, maturati alla data della nazionalizzazione o dell'esproprio fino alla data di pagamento. Viene inoltre contemplata la cosiddetta clausola di retrocessione, prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo del risarcimento, laddove, dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato per i fini previsti (articolo 5).

Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti al di fuori del proprio territorio dei pagamenti e dei redditi relativi agli investimenti, da effettuare liberamente e senza indebito ritardo, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articolo 6).

Se una Parte contraente abbia fornito una garanzia in relazione a rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte riconoscerà la

cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte contraente (articolo 7).

I trasferimenti saranno effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia e senza ritardo e, in ogni caso, entro un mese ed in una valuta convertibile (articolo 8).

In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che quelle che potranno insorgere tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra saranno, per quanto possibile, risolte attraverso consultazioni e negoziati. Qualora non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, l'investitore interessato potrà sottoporre la questione al Tribunale della Parte contraente competente per territorio, ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* operante, in conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) o al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti per l'applicazione delle procedure arbitrali previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati. Entrambe le Parti si asterranno dal trattare, attraverso canali diplomatici, materie attinenti ad una procedura arbitrale o alle procedure giudiziarie in corso, finché tali procedure non si siano concluse e una delle parti contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale arbitrale o di altra corte (articolo 9).

L'articolo 10 stabilisce che le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non possano essere composte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, siano sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita nello stesso articolo.

L'articolo 11 stabilisce che le disposizioni si applichino indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti contraenti.

L'articolo 12 prevede che, qualora una materia dell'Accordo sia disciplinata da altro Accordo di cui le due Parti con-

traenti siano firmatarie, si applicheranno le disposizioni più favorevoli. Qualora il trattamento concesso da una delle Parti agli investitori dell'altra, in conformità a proprie leggi e regolamenti, sia più favorevole di quanto previsto dall'Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole. Eventuali modifiche alla legislazione nazionale di una delle Parti non avranno effetto retroattivo.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche e avrà la durata di dieci anni dalla data della notifica e per ulteriori cinque anni, salvo denuncia da parte di uno dei due contraenti. In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza, le disposizioni rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni dalla suddetta data (articolo 13 e articolo 14).

Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini esposti, che corrispondono peraltro alla prassi normalmente seguita in ambito internazionale per disciplinare tale materia, sia un valido quadro di tutela giuridica per gli investimenti italiani in Siria e per gli investimenti siriani in Italia.

L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede

con gli ordinari stanziamenti previsti per le liti ed arbitraggi nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o mag-

giori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

Il presente disegno di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita nell'articolo 10, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta — oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione — norme di adeguamento al diritto interno, né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2. *Elementi di drafting e linguaggio normativo.**A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, dalla coerenza con quella già in uso.*

Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 dell'Accordo stesso; esse non sono innovative. L'Accordo in oggetto non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Siria, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione tra i due Paesi.

Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri membri dell'OCSE.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR).

A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

Sono coinvolti sotto il profilo economico dall'introduzione della regolamentazione:

i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Siria;

i soggetti siriani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Italia.

L'Accordo potrebbe agevolare le iniziative imprenditoriali italiane in Siria in numerosi settori; piuttosto assidua è la partecipazione delle imprese italiane alle gare internazionali indette dalle Autorità siriane. Le imprese italiane sono presenti nei settori infrastrutturali (aeroporti, reti ferroviarie, reti stradali, stazioni elettriche) e degli idrocarburi.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Il primo obiettivo dell'Accordo è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in essere e di quelli che avverranno in futuro, in tutti quei settori nei quali sono ipotizzabili investimenti italiani in Siria e siriani in Italia.

Un quadro di precise garanzie è un requisito indispensabile per incoraggiare nuove iniziative imprenditoriali; pertanto il risultato atteso è un sensibile aumento del volume degli investimenti effettuati dagli operatori dei due Paesi.

L'Accordo inoltre favorirà il potenziamento delle relazioni economiche e dell'interscambio commerciale tra Italia e Siria ed è anche destinato a favorire il trasferimento dall'Italia alla Siria di *know-how* tecnico e manageriale, la creazione di maggiore occupazione ed una maggiore efficienza del sistema produttivo, indispensabili per lo sviluppo economico di quel Paese.

L'Accordo è inoltre in linea con la volontà del Governo siriano di adottare una legislazione che incrementi l'incidenza dell'imprenditoria privata nel Paese e degli investimenti esteri, visti come elementi propulsori alla crescita economica.

Le ricadute economiche e sociali che questo Accordo potrà avere sia in Siria che in Italia sono dunque positive ed importanti.

C) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

D) Opzioni alternative.

L'Accordo si propone di colmare una lacuna, nello stato esistente, nella regolamentazione dei rapporti tra Italia e Siria; non è quindi percorribile la cosiddetta « opzione nulla ».

Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo fatto a Roma il 20 febbraio 2002.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA
SULLA
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana (qui di seguito denominati "Parti Contraenti"),

ANIMATI dal desiderio di creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due Paesi, in particolare, con riferimento agli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e

NEL RICONOSCERE che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, sulla base di Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in grado di favorire la prosperità di entrambe le Parti Contraenti,

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico di riferimento.

Senza limitare la portata generale di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni diritto di proprietà "in rem", ivi inclusi i diritti reali di garanzia sulla proprietà di terzi, nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento;

- b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
- c) crediti per somme di denaro o ogni altro diritto di prestazione che abbia un valore economico correlato ad un investimento, come pure i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;
- e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o contratto, nonché ogni licenza e concessione accordata in conformità con le disposizioni vigenti sulle attività economiche, ivi inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;
- f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento iniziale.

Eventuali modifiche nella forma dell'investimento non comporteranno cambiamenti nella natura di quest'ultimo.

2. per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le consociate, le affiliate e le filiali straniere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche;
3. per "persona fisica", in riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Stato in conformità con le sue leggi;
4. per "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entità che abbia la sede principale con le proprie reali attività economiche nel territorio di una delle Parti Contraenti e sia da essa riconosciuta;
5. per "reddito" si intendono le somme derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, utili o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza o servizi tecnici e altri servizi, nonché qualsiasi prestazione in natura come, sebbene non esclusivamente, materie prime, derrate o prodotti e capi d'allevamento;

6. per "territorio" si intende:
 - per la Repubblica Italiana, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali l'Italia esercita la propria sovranità, nonché diritti di sovranità o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale;
 - per la Repubblica Araba Siriana, con Siria si intende la Repubblica Araba Siriana nel suo senso geografico, vale a dire i territori della Repubblica Araba Siriana, ivi inclusi il mare territoriale, la barriera continentale, il sottosuolo, lo spazio aereo sovrastante e tutte le altre aree al di fuori del mare territoriale siriano entro le quali, in conformità con il diritto internazionale e la propria legislazione nazionale, la Siria esercita diritti di sovranità al fine di estrarre e sfruttare le risorse naturali, vitali e minerarie e tutti gli altri diritti sulle acque, la terraferma e sotto il fondo marino;
7. per "accordo di investimento" si intende un accordo che una Parte Contraente può stipulare con investitori dell'altra Parte Contraente al fine di disciplinare gli specifici rapporti giuridici relativi agli investimenti;
8. per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia almeno tanto favorevole quanto il migliore trattamento fra quello nazionale e quello della nazione più favorita.

Articolo 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio.
2. Ciascuna Parte Contraente promuoverà sul proprio territorio gli investimenti dell'altra Parte Contraente e consentirà tali investimenti in conformità con le proprie leggi e regolamenti.
3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o il trasferimento degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché da società e imprese in cui tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo sottoposti a misure ingiustificate o discriminatorie.

4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà sul proprio territorio favorevoli condizioni economiche e giuridiche al fine di assicurare l'effettiva attuazione del presente Accordo in conformità con le sue leggi e regolamenti applicabili, nonché di garantire agli investitori la continuità di trattamento giuridico.

Articolo 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente e ai relativi redditi che ne derivano un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati da propri cittadini o investitori di Stati terzi e ai relativi redditi che derivano.
2. Qualora dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero dagli obblighi internazionali vigenti o che possano entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti si delinei un quadro giuridico in virtù del quale agli investitori dell'altra Parte Contraente venga accordato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dal presente Accordo, il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti si applicherà agli investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti ancora in essere.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si riferiscono ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente possa accordare agli investitori di Paesi terzi per effetto di una loro adesione ad un'Unione Doganale o Economica, ad un Mercato Comune, ad un'area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale, ovvero ai sensi di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni nei loro investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, guerra civile, o altri eventi simili, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento offrirà un risarcimento adeguato in relazione a detti danni o perdite. Indipendentemente dal fatto che tali perdite o danni siano stati causati da forze governative o altri soggetti, i versamenti relativi ai risarcimenti dovranno essere liberamente trasferibili come previsto all'articolo 8 del presente Accordo.

2. Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Paesi terzi.

Articolo 5 - Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di provvedimenti che possano limitare, permanentemente o temporaneamente, i diritti di proprietà, possesso, controllo o godimento degli stessi, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale e da regolamenti, nonché da sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti.
2. Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente non saranno "de jure" o "de facto" direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale e contro sollecito, adeguato ed effettivo risarcimento e a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità con tutte le disposizioni e procedure di legge del Paese ospitante.
3. L'adeguato risarcimento corrisponderà al giusto valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente antecedente al momento in cui sia stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio.

In caso di difficoltà nello stabilire il giusto valore di mercato, questo sarà determinato in conformità con i criteri di valutazione riconosciuti a livello internazionale.

Il risarcimento sarà calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui sia stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio e includerà gli interessi calcolati sulla base degli Standard EURIBOR a partire dalla data dell'effettiva nazionalizzazione o esproprio fino alla data del pagamento; esso potrà essere riscosso e trasferito senza condizione alcuna.

Una volta determinata l'indennità, essa sarà pagata senza indebito ritardo e comunque entro il termine di un mese.

4. Nel caso in cui l'oggetto dell'esproprio sia una joint-venture costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, il risarcimento da corrispondere all'investitore dell'altra Parte Contraente sarà calcolato tenendo in considerazione la quota di partecipazione di tale investitore nella joint-venture in conformità con i documenti costitutivi.
5. Il cittadino o la società di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento sia stato espropriato avrà diritto ad una sollecita revisione del provvedimento da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente per stabilire se il relativo risarcimento sia conforme ai principi del diritto internazionale, nonché per definire tutte le altre questioni ivi connesse.
6. Se, successivamente all'esproprio, l'investimento in oggetto non è stato utilizzato per un periodo di tempo ragionevole per il fine stabilito, il proprietario, ovvero gli aventi causa hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo del risarcimento calcolato in base all'attuale valore di mercato.

Articolo 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e redditi

1. Ciascuna Parte Contraente, in conformità con le proprie leggi e regolamenti sui trasferimenti valutari, assicurerà che tutti i versamenti relativi ad un investimento sul suo territorio, effettuato da un investitore dell'altra Parte Contraente, possano essere liberamente trasferiti all'interno e all'esterno del proprio territorio senza indebito ritardo dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali. Tali trasferimenti includeranno, in particolare, ma non esclusivamente:
 - a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
 - b) redditi netti, dividendi, *royalties*, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
 - c) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
 - d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento e al pagamento dei relativi interessi;
 - e) compensi ed indennità corrisposti a cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente nella misura e secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti;
 - f) versamenti relativi ai risarcimenti ai sensi dell'articolo 4.

2. **Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio sia stato effettuato l'investimento.**
3. **Senza limitare la portata dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento favorevole riservato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora questo sia più favorevole.**

Articolo 7 - Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia fornito una garanzia in relazione a rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento dei versamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, verranno applicate le disposizioni previste agli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8 - Procedure di trasferimento

I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati in conformità con le leggi e regolamenti in materia senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese. Tutti i trasferimenti saranno effettuati in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore faccia richiesta del relativo trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

Articolo 9 - Composizione di controversie fra investitori e Parti Contraenti

1. **Le controversie che potranno insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi incluse le controversie relative all'importo dei risarcimenti, saranno, per quanto possibile, composte attraverso consultazioni e negoziati.**

2. Nel caso in cui l'investitore e un'entità di una delle Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicheranno le procedure in esso previste.
3. Qualora tali controversie non possano essere risolte come stabilito al paragrafo 1 del presente articolo entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato, a sua scelta, potrà sottoporre la controversia per la composizione:
 - a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
 - b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante si impegna con ciò ad accettare il rinvio a detto arbitrato;
 - c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito.
4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal trattare attraverso i canali diplomatici materie attinenti ad una procedura arbitrale o alle procedure giudiziarie in corso, finché tali procedure non siano concluse e una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o di altra Corte entro il termine fissato dal lodo o altrimenti entro il termine che può essere stabilito in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Articolo 10 - Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, attraverso consultazioni e negoziati.
2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia sarà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto nel presente articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito con le seguenti modalità: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potrà, in assenza di diversa intesa, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di provvedervi. Nel caso in cui questi sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero, per qualsiasi motivo, non gli sia possibile procedere alle nomine, la richiesta sarà rivolta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi ragione, non sia in grado di procedere alle nomine, l'invito a provvedervi sarà rivolto al membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà i costi per il proprio arbitrato e per il proprio rappresentante alle udienze. I costi relativi al Presidente e i rimanenti costi saranno equamente divisi fra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

Articolo 11 - Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

Articolo 12 - Applicazione di altre disposizioni

1. Se una materia è disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui le due Parti Contraenti siano firmatarie, ovvero da norme generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori si applicheranno le disposizioni più favorevoli.
2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità con le proprie leggi e i propri regolamenti, ovvero con altre disposizioni, o contratti specifici, o autorizzazioni e accordi in materia di investimenti, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.
3. Successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, le eventuali modifiche nella legislazione della Parte Contraente che disciplinino direttamente o indirettamente l'investimento non verranno applicate in modo retroattivo e l'investimento effettuato ai sensi del presente Accordo sarà pertanto protetto.

Articolo 13 - Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le due Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.


Articolo 14 - Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni dalla data della notifica ai sensi dell'articolo 13 e successivamente per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non più tardi di un anno prima della sua data di scadenza.
2. Nel caso di investimenti effettuati antecedentemente alle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni a partire dalle suddette date.


IN FEDE DI CHE, i Rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A *Roma* il *20 febbraio 2002* in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARABA SIRIANA



PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana sulla Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole che formano parte integrante di detto Accordo.

Disposizione generale

Il presente Accordo e tutte le relative disposizioni riferite agli "investimenti", a condizione che essi siano effettuati in conformità con la legislazione della Parte Contraente sul cui territorio viene effettuato l'investimento, si applicano altresì alle seguenti attività associate: l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per l'esercizio dell'attività commerciale; la ricezione di registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività commerciale; l'acquisizione, l'utilizzo e la cessione di beni di proprietà di ogni genere, ivi inclusa la proprietà intellettuale, nonché la relativa protezione; l'accesso al mercato finanziario, in particolare l'assunzione di prestiti, l'acquisto, la vendita e l'emissione di titoli azionari ed altri valori mobiliari e l'acquisto di valuta estera finalizzata alle importazioni necessarie per l'esercizio delle attività economiche; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e prodotti lavorati, di energia, combustibili e mezzi di produzione; la diffusione di informazioni commerciali;

2. Con riferimento all'articolo 2

- a) Ciascuna Parte Contraente accorderà ai cittadini dell'altra Parte Contraente, che si trovano sul suo territorio in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali, in conformità con la propria legislazione.
- b) in conformità con le proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente disciplinerà nel modo più favorevole possibile le questioni relative all'ingresso, al soggiorno, al lavoro e alla circolazione sul suo territorio di cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari che svolgano attività connesse con gli investimenti ai sensi del presente Accordo.

- c) alle persone giuridiche costituite in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti di una Parte Contraente, possedute o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente, sarà consentito impiegare personale direttivo di alto livello da esse scelto, indipendentemente dalla loro cittadinanza, in conformità con la legislazione della Parte Contraente ospitante.

Con riferimento all'articolo 3

A tutte le attività riguardanti l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e prodotti lavorati, energia, combustibili e mezzi di produzione, nonché ogni tipo di operazioni ivi connesse e, in qualche modo, legate ad attività imprenditoriali ai sensi del presente Accordo, sarà riservato, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad attività ed iniziative analoghe intraprese da cittadini residenti o investitori cittadini di Paesi terzi.


Con riferimento all'articolo 9

Ai sensi dell'articolo 9 (3) (b), l'arbitrato sarà condotto in conformità con i criteri arbitrari della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come previsto dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nonché nel rispetto delle seguenti disposizioni:


- a) il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri; qualora questi non siano cittadini di una delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.
La nomina degli arbitri sarà effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma nella sua qualità di autorità preposta alle nomine. L'arbitrato si svolgerà a Stoccolma, salvo diverso accordo fra le due Parti dell'arbitrato.
- b) nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'applicazione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali, in conformità con le Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parti.

FATTO A *Roma* il *20 febbraio 2002* in due originali,
ciascuno in lingua italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergenze, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARABA SIRIANA



AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC
ON
THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Syrian Arab Republic (hereafter referred to as “Contracting Parties”),

DESIRING to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to capital investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party; and

ACKNOWLEDGING that offering encouragement and mutual protection to such investment, based on international Agreements, will contribute to stimulate business ventures which foster the prosperity of both Contracting Parties,

HAVE agreed as follows:

Article 1 – Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term “investment” shall mean any kind of asset invested by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that Party, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework.

Without limiting the generality of the foregoing, the term “investment” comprises in particular, but not exclusively:

a) movable and immovable property and any ownership right “in rem”, including real guarantee property rights of a third party, to the extent that it can be invested;

- b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;
 - c) credits for sums of money or any service right having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;
 - d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
 - e) any economic rights accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources;
 - f) any increases in value of the original investment.
- Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term “investor” shall mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the foreign subsidiaries, affiliates and branches controlled in any way by the above natural and legal persons.

3. The term “natural person”, in reference to either Contracting Party, shall mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its law.

4. The term “legal person”, in reference to either Contracting Party, shall mean any entity having its head office with their real economic activities in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by it.

5. The term “income” shall mean the money accruing to an investment, including in particular profits or interests, interest income, capital gains, dividends, royalties or payments for assistance or technical services and other services, as well as any considerations in kind such as, but not exclusively, raw materials, produces or products and livestock.

6. The term “territory” shall mean:

- in respect of the Italian Republic, in addition to the zones contained within the land boundaries, the “maritime zones”. The latter also comprise the marine and submarine zones over which Italy exercises sovereignty and sovereign or jurisdictional rights under international law;
- in respect of the Syrian Arab Republic, Syria means Syrian Arab Republic in its geographical sense, which means the territories of the Syrian Arab Republic

including its territorial sea, the continental reef, the subsoil, the air space above it and all other areas outside the Syrian territorial sea within which, in accordance with international law and its national legislation, Syria exercises sovereign rights for the purpose of extracting and exploiting the natural, vital and mining resources and all other rights in the water, on land and under the seabed.

7. The term “investment agreement” shall mean an agreement that a Contracting Party may stipulate with an investor of the other Contracting Party in order to regulate the specific legal relationships concerning the investment.

8. The term “non-discriminatory treatment” shall mean treatment that is at least as favourable as the better between national treatment and the most-favoured-nation treatment.

Article 2 – Promotion and Protection of Investments

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory.

2. Each Contracting Party shall in its territory promote investments of the other Contracting Party and admit such investments in accordance with its laws and regulations.

3. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as by companies and enterprises in which these investments have been effected, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

4. Each Contracting Party shall create and maintain, in its territory, the favourable economic and legal conditions in order to ensure the effective implementation of this Agreement in accordance with its applicable laws and regulations and to guarantee to investors the continuity of legal treatment.

Article 3 – National Treatment and the Most Favoured Nation Clause

1. Both Contracting Parties, within their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.

2. Should, from the legislation of one of the Contracting Parties, or from the international obligations in force or that may come into force for the future for one of the Contracting Parties, come out a legal framework according to which the investors of the other Contracting Party would be granted a more favourable treatment than the one foreseen in this Agreement, the treatment granted to the investors of such other parties will apply to investors of the relevant Contracting Party also for the outstanding relationships.

3. The provisions under points 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a regional or subregional Agreement, of an international Multilateral economic Agreement or under Agreements signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross border trade.

Article 4 – Compensation for Damages or Losses

1. Should investors of either Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages. Irrespective of whether such losses or damages have been caused by governmental forces or other subjects, compensation payments shall be freely transferable as provided for in article 8 of this Agreement.

The investors concerned shall receive the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable treatment than investors of Third States.

Article 5 – Nationalisation or Expropriation

1. The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, unless specifically provided by current, national or local, legislation and regulations and orders handed down by Courts or Tribunals having jurisdiction.

2. Investments of investors of either Contracting Parties shall not be, “de jure” or “de facto”, directly or indirectly, nationalised, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes or national interest and in exchange for prompt, adequate and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures of the host Country.

3. The adequate compensation shall be equivalent to the fair market value of the expropriated investment immediately prior to the moment in which the decision to nationalise or expropriate is announced or made public.

Whenever there are difficulties in ascertaining the fair market value, it shall be determined according to the internationally acknowledged evaluation standards.

Compensation shall be calculated in a convertible currency at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the decision to nationalise or expropriate is announced or made public and shall include interests calculated on the basis of EURIBOR Standards from the date of the de facto nationalisation or expropriation to the date of payment. The compensation may be obtained and transferred without any condition.

Once the compensation has been determined, it shall be paid without undue delay and in any case no later than one month after its determination.

4. In case that the object of the expropriation is a joint-venture constituted in the territory of one of the Contracting Parties, the compensation to be paid to the investor of the other Contracting Party shall be calculated taking into account the share of such investor in the joint-venture, in accordance with its basic documents.

5. A national or company of either Contracting Party that asserts that all or part of its investment has been expropriated shall enjoy the right to prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Contracting Party, to determine whether any such compensation thereof conforms to the principles of international law, and to decide all other matters relating thereto.

6. If, after the dispossession, the expropriated investment has not been utilised for a reasonable period of time for that purpose, the owner or his assignees are entitled to repurchase it at the compensation price calculated according to the current market value.

Article 6 – Repatriation of Capital, Profits and Income

1. Each Contracting Party shall ensure, in accordance with its laws and regulations on currency transfer, that all payments relating to an investment in its territory of an investor of the other Contracting Party may be freely transferred into and out of its territory without undue delay after the fiscal obligations have been met. Such transfers shall include, in particular, though not exclusively:

- a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase the investment;
- b) the net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and other profits;
- c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;
- d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interests;
- e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force;
- f) compensation payments provided for in Article 4.

2. The fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the procedures provided for by the legislation of the Contracting Party on whose territory the investment has been carried out.

3. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

Article 7 – Subrogation

In the event that one Contracting Party or one of its Institutions has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognise the assignment of the rights of the investor to the first-named Contracting Party. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Institution by virtue of this assignment, the provisions of Articles 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

Article 8 – Transfer procedures

The transfers referred to in Articles 4, 5, 6 and 7 shall be effected in accordance with the related laws and regulations without undue delay and, at all events, within one month. All the transfers shall be made in a convertible currency at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, with the exception of the provisions under point 3 of Article 5 concerning the exchange rate applicable in case of nationalisation or expropriation.

Article 9 – Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled through consultations and negotiations, as far as possible.
2. In case the investor and one entity of either Contracting Parties stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall, apply.
3. In the event that such dispute cannot be settled as provided in paragraph 1 of this Article within six months of the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:
 - a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;

b) an ad hoc Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL); the host Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said arbitration;

c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, if or as soon as both Contracting Parties have acceded to it.

4. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedures underway until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

Article 10 – Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled through consultations and negotiations.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months of the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The President shall be appointed within three months of the date on which the other two members are appointed.

4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or, if for any reason, it is impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice President of the Court. If

the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitration and of their representative at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties. The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

Article 11 – Relations between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

Article 12 – Application of other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement or by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contracts or investment authorisations or agreements, is more favourable than that provided under this Agreement, the most favourable treatment shall apply.

3. After the date when the investment has been made, a modification in the legislation of the Contracting Party regulating directly or indirectly the investment, shall not be applied retroactively and the investment made under this Agreement shall therefore be protected.

Article 13 – Entry into Force

This Agreement shall enter into force as from the receiving date of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall communicate

officially to each other that their respective ratification procedures have been completed.

Article 14 - Duration and Expiry


1. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years from the date of the notification under Article 13 and shall remain in force for a further period of 5 years thereafter, unless either of the two Contracting Parties decides to denounce it not later than one year before its expiry date.

2. In the case of investments effected prior to the expiry dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of the Articles 1 to 12 shall remain effective for a further period of five years after the aforementioned dates.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned Representatives, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE AT *Rome*....., on *20th February 2002* in two originals, each in the Italian, Arab and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC



PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Syrian Arab Republic on the Promotion and Protection of Investments, the Contracting Parties also agreed to the following clauses, which are integral part of the said Agreement.

General Provision

This Agreement and all provisions thereof referred to “Investments” provided they are made in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory the investment is made, apply as well to the following associated activities: the organisation, control, operation, maintenance and disposal of companies, branches, agencies, offices or other organisations for the conduct of business; the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial activity; the acquisition, use and disposal of property of all kinds, including intellectual property, as well as the protection thereof; the access to the financial market, in particular the borrowing of funds, the purchase, sale and issue of shares and other securities and the purchase of foreign exchange for imports necessary for the conduct of business affairs; the marketing of goods and services; the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means; the dissemination of commercial information.

2. With reference to Article 2

a) Either Contracting Parties shall grant to nationals of the other Contracting Party, who are in its territory in connection with an investment under this Agreement, adequate working conditions for carrying out their professional activities, in accordance with its own legislation.

b) According to its laws and regulations, each Contracting Party shall regulate as favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party, and

members of their families, performing activities related to investments under this Agreement.

c) Legal persons constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party, which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of their nationality, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

3. With reference to Article 3

All the activities related to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any other kind of operation related to them and somehow linked to entrepreneurial activities under this Agreement shall be accorded, in the territory of each Contracting Party, no less favourable treatment than that accorded to similar activities and initiatives taken by residing nationals or investors nationals of a Third Country.

4. With reference to Article 9

Under Article 9 (3) (b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), as laid down in the UN General Assembly Resolution 31/98 of December 15, 1976, as well as pursuant to the following provisions:

a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.


The appointment of arbitrators will be made by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two Parties in the arbitration have agreed otherwise.

b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall apply the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognised by the two Contracting Parties. Recognition and implementation


of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislations, in compliance with the relevant international Conventions they are parties to.

DONE AT *Rome*....., on *20th February 2002* in two originals, each in the Italian, Arab and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC



€ 0,62

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0041540